

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-417 del 26/01/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Magnani Metalli S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2438/A. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i. per l'impianto di recupero di rifiuti metallici.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-436 del 26/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Magnani Metalli S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Emilia n. 2438/A. Proroga** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i. per l'impianto di recupero di rifiuti metallici.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **Magnani Metalli S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2438/A, è titolare dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i., per l'impianto di recupero rifiuti metallici, avente validità fino al **28.02.2026**;

Vista l'istanza pervenuta in data 30.10.2025, acquisita al PG n. 193235, con cui la ditta **Magnani Metalli S.r.l.** ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2438/A, che prevedono tra l'altro l'aumento dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione di recupero R4 (da 2.200 t a 4.500 t) e l'inserimento di una nuova presso cesoia nel piazzale esterno;

Vista la nota del 19.11.2025, PG n. 205254, con cui è stata comunicata alla ditta la necessità del preventivo espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) da presentare alla Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa e la contestuale sospensione dei termini del procedimento fino a conclusione della procedura di screening;

Vista la nota acquisita al PG n. 212730 del 01.12.2025, con cui la ditta **Magnani Metalli S.r.l.** ha chiesto una proroga di ulteriori 90 giorni rispetto ai termini proposti per l'attivazione della procedura di screening, a causa delle tempistiche di completamento della documentazione tecnica e del fermo attività previsto durante le festività natalizie;

Dato atto che con comunicazione del 15.01.2026, PG/2026/7253, è stata accolta la richiesta di proroga fino al giorno 18.04.2026 per l'attivazione della procedura di screening, e la contestuale sospensione dei termini del procedimento fino a conclusione della procedura di screening;

Vista la nota pervenuta in data 01.12.2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, acquisita al PG n. 213285 del 02.12.2025, con cui la ditta **Magnani Metalli S.r.l.** chiede la proroga dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto sito in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2438/A, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente alla istanza di proroga dell'autorizzazione, inviata alla ditta **Magnani Metalli S.r.l.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 216695 del 05.12.2025;

Considerato che con la medesima nota è stato chiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Longiano e all'Azienda USL Romagna – DSP di Cesena, di comunicare gli eventuali motivi ostativi entro il 16.01.2026;

Evidenziato che nei tempi fissati, e comunque ad oggi, non sono pervenute, dagli Enti sopra indicati, comunicazioni in merito a eventuali motivi ostativi al rilascio della proroga;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per rilasciare la proroga richiesta al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti anche alla luce della suddetta sospensione del procedimento di rinnovo;

Ritenuto idoneo, in considerazione dei tempi del procedimento di rinnovo, prorogare l'autorizzazione vigente fino al **31.01.2027**;

Acquisito al PG n. 8198 del 16.01.2026, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Magnani Metalli S.r.l.**;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 04.12.2025, mediante collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per la ditta **Magnani Metalli S.r.l.** la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (registrata al protocollo del portale n. PR_FCUTG_Ingresso_0096913_20251204), alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Dato atto che in data 30.10.2025, è stato acquisito al PG/2025/193235, il documento relativo all'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritto dal soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la ditta **Magnani Metalli S.r.l.**, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Considerato che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *“l'autorizzazione (...) è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”;*

Considerato che la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di

autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede che la durata della garanzia finanziaria sia pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

Ritenuto pertanto necessario che la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto, in scadenza al 31.08.2027 venga estesa fino al **31.01.2029**, conformemente a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. 1991/03 e dalla proroga rilasciata con il presente atto, oltre ad essere aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento, fermo restando l'importo della garanzia finanziaria già prestata;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di prorogare** fino al **31.01.2027** la validità dell'autorizzazione rilasciata alla ditta **Magnani Metalli S.r.l.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i., per l'impianto di recupero rifiuti metallici, sito in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2438/A;
2. **di precisare** che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, l'attività di gestione rifiuti della ditta **Magnani Metalli S.r.l.** oggetto dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i., relativa all'impianto in oggetto, **può proseguire** in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione

stessa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 31.01.2027;

3. **di stabilire** che, entro **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03, venga estesa fino al **31.01.2029**, aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. **Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;**
4. **di precisare** che in allegato alla suddetta appendice alla garanzia finanziaria:
 - a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 4. comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-680 del 17.03.2016 e s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente;
8. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
11. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.
13. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.